

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

43/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

868/20 Concorso straordinario, docenti delle paritarie: no anche dal Tar Lazio. Sentenza

di *Laura Biarella*

Il Tar Lazio, con la sentenza del 30 ottobre 2020, n. 11134, evidenziando che l'intenzione del legislatore è di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento, ha osservato che la distinzione con gli istituti scolastici paritari o comunali non è irragionevole, anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali. Infatti, il servizio svolto presso le scuole paritarie, pur rientrando queste nel sistema nazionale di istruzione, è pur sempre svolto presso istituzioni private.

Pertanto, la distinzione rispetto ai docenti statali non è irragionevole, poiché la previsione non incide sul diritto alla libertà di insegnamento né preclude ai docenti delle paritarie di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell'insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico.

La vicenda

Alcuni ricorrenti si sono rivolti alla giustizia amministrativa per chiedere l'annullamento del concorso straordinario, nella parte in cui non consente la partecipazione ai docenti che abbiano svolto operato presso le scuole paritarie. Il Tar Lazio (Sezione III Bis, Sentenza n. 11134 del 30 ottobre 2020) ha rigettato le doglianze, ribadendo il costante orientamento della giurisprudenza sul punto. In particolare, i ricorrenti risultano in possesso di titolo di laurea a specifiche classi di concorso unitamente ai 24 CFU, tuttavia non sono in possesso del requisito delle tre annualità richiesto dalla normativa di riferimento.

Le tre annualità di servizio presso scuole statali

La previsione normativa richiede, in modo espresso, lo svolgimento di tre annualità, nel corso degli ultimi dodici anni, presso istituzioni scolastiche statali, con effetto preclusivo alla presentazione della domanda per coloro che non siano in possesso del requisito in questione. Il Tar osserva che "le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore depongono univocamente per la necessità dei tre anni di esperienza e per la non sostituibilità dei citati tre anni con il possesso dei 24 CFU". Oltre al senso letterale delle parole, anche l'argomento a contrario depone nel medesimo senso, posto che, se il legislatore avesse voluto equiparare i tre anni al possesso dei 24 CFU, avrebbe potuto farlo espressamente. In definitiva, per il collegio, sia il senso letterale delle parole che l'interpretazione logica, depongono nel senso della non equiparabilità, per tale concorso, tra i due requisiti.

L'esperienza professionale e il servizio svolto

In un concorso straordinario la previsione di un dato collegato all'esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, oltre al titolo, con specifico riferimento al settore di riferimento e anche al sostegno, costituisce un parametro, sia per inserire un criterio di merito collegato all'attività svolta, che per delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico. La professionalità acquisita costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all'abilitazione professionale. La distinzione tra i due requisiti e l'inserimento del requisito integrativo dell'esperienza professionale acquisita, per il Tar, non lede il principio di ragionevolezza, specie in un concorso, come quello di carattere straordinario, in cui è prevista una procedura semplificata e più agevole per lo svolgimento delle prove concorsuali. Il requisito

dell'esperienza triennale viene infatti a rappresentare il parametro sulla base del quale valutare il merito e la capacità dei concorrenti. L'esperienza deve essere legata all'aspetto professionale e alla specifica classe di concorso ai fini dell'ammissione in questione, in quanto si tratta di fatto strettamente legato all'amministrazione stessa.

La distinzione con gli istituti scolastici paritari o comunali

L'intenzione del legislatore è di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento. La distinzione con gli istituti scolastici paritari o comunali non appare irragionevole anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali (Cons. St., ord. 4423/2018, 4378/2018), muovendo dalla considerazione che il servizio svolto presso le scuole paritarie, pur rientrando queste nel sistema nazionale di istruzione, è pur sempre svolto presso istituzioni private. Ne discende che, fermo il diritto dei ricorrenti di partecipare alle procedure ordinarie, la distinzione non è irragionevole, né contrastante con la disciplina europea, se si considera che la previsione non incide sul diritto alla libertà di insegnamento né preclude ai docenti di partecipare al concorso ordinario, ma si colloca nell'insieme delle disposizioni dirette a superare il precariato storico.

La fissazione di un termine per il conseguimento del requisito dell'esperienza professionale

Infine, il termine, rapportato all'a.a. 2019/2020, come termine finale, e al 2008/2009, come termine iniziale, è previsto dalla disposizione di legge e, secondo il Tar, non è irragionevole se si considera che i soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'a.s. 2019/2020 possono partecipare con riserva alla procedura straordinaria che verrà sciolta negativamente solo qualora il servizio relativo all'a.s. 2019/2020 non soddisfi le condizioni di validità (di cui all'art. 11 c. 14, L. 124/1999) entro il 30 giugno 2020. Anche il termine iniziale di decorrenza deve ritenersi non irragionevole né arbitrario se si considera che l'esperienza professionale acquisita, per mantenere attualità, non può essere troppo lontana nel tempo.

<https://www.orizzontescuola.it/concorso-straordinario-docenti-delle-paritarie-no-anche-dal-tar-lazio-sentenza/>